

# **LE SOCIETA' IN GENERALE**

# L'IMPREDITORE COLLETTIVO

- Le società costituiscono solo un modello possibile di esercizio collettivo dell'impresa
- L'associazione in partecipazione (2549) non configura impresa collettiva (rinvio)
- Per le associazioni e le fondazioni vi può essere esercizio di impresa ma solo strumentalmente al perseguimento dei propri fini istituzionali
- L'impresa familiare (230-bis) non costituisce impresa collettiva ma solo individuale
- L'impresa dei coniugi in comunione legale (177 lett. d) configura una «comunione di impresa»
- Alla comunione ereditaria di un'azienda familiare può conseguire il sorgere di una società tra i coeredi se continuano ad esercitare in comune l'attività di impresa del *de cuius*


# L'IMPREDITORE SOCIETA'

- ▶ Il dna di una società è costituito dall'esercizio in comune di un'attività economica, attraverso rispettivo conferimento di beni o servizi da parte dei soci, con la finalità di perseguire uno scopo unitario sia esso lucrativo, mutualistico o consortile
- ▶ La legge stabilisce il principio di **tipicità** dei modelli societari (2249)
- ▶ le società acquistano la qualità di imprenditore con l'esercizio effettivo di un'attività economica o basta la costituzione? Dottrina vs. giurisprudenza
- ▶ I vari tipi sociali predisposti dal legislatore
- ▶ I caratteri comuni ed i tratti distintivi
- ▶ Società unipersonali, legali, legificate e di diritto speciale

# I TRATTI DISTINTIVI COMUNI DELLE SOCIETA'

- ▶ Soggetti e partecipazione di società in altre società
- ▶ Conferimenti, patrimonio e capitale sociale
- ▶ L'oggetto sociale: l'attività economica esercitata congiuntamente (scopo mezzo)
- ▶ Lo scopo sociale
- ▶ La forma del contratto di società
- ▶ Le società di fatto – irregolari, occulte e apparenti
- ▶ Il regime di responsabilità nei vari tipi sociali
- ▶ Il regime della pubblicità
- ▶ Autonomia patrimoniale e personalità giuridica
- ▶ Contratto di società e patti parasociali

# CONTRATTO DI SOCIETÀ

- Art. 2247 c.c. Nozione  Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili
- Le società sono enti associativi a base contrattuale (con talune eccezioni: l'ordinamento ammette la costituzione per atto unilaterale di s.p.a. e di s.r.l.)
- Il contratto di società rientra tra i contratti associativi (o con comunione di scopo)
- Caratteri strutturali: a) le prestazioni dei soci possono essere di diversa natura e di diverso ammontare, benché finalizzate ad un medesimo scopo; b) il contratto associativo è un contratto plurilaterale ed aperto; c) il contratto associativo è un contratto organizzativo di una futura attività, ossia presuppone lo svolgimento di un'attività comune futura e la creazione di una organizzazione di gruppo
- Il contratto di società è soggetto alla disciplina dei contratti associativi (in particolare: quella dettata dagli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c.).
- Le società si caratterizzano per tre elementi: a) i conferimenti; b) l'esercizio in comune di un'attività economica; c) lo scopo di divisione di utili.

# I CONFERIMENTI

- ❖ I conferimenti sono le prestazioni con cui si obbligano le parti del contratto.
- ❖ Funzione: dotare le società del capitale iniziale di rischio per lo svolgimento dell'attività di impresa. Destinazione stabile e rischiosa.
- ❖ Beni conferibili: beni o servizi. Regola generale: **ogni entità suscettibile di valutazione economica.**
- ❖ Necessità di integrare la nozione di conferimenti con la disciplina dei singoli tipi di società (disciplina più elastica nelle società di persone; disciplina più rigida nelle società di capitali).
- ❖ In via generali finché dura la società i soci e i loro creditori personali non possono *mettere le mani* sui conferimenti

# PATRIMONIO SOCIALE E CAPITALE SOCIALE

- ▶ Il **patrimonio sociale** è il complesso di rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società.
- ▶ **Patrimonio netto**: differenza algebrica tra attivo e passivo.
- ▶ Funzione di garanzia del patrimonio sociale (art. 2740 c.c.). Garanzia principale se delle obbligazioni rispondono anche tutti o solo alcuni soci; garanzia esclusiva se delle obbligazioni risponde solo la società.
- ▶ **Capitale sociale** nominale. Nozione: cifra che esprime in danaro il valore dei conferimenti, eseguiti o promessi.
- ▶ Funzione vincolistica del capitale sociale. Distinzione tra capitale sociale nominale e capitale sociale reale. Scopo di tutela dei creditori: garanzia patrimoniale supplementare.
- ▶ Funzione organizzativa. 1) termine di riferimento per accertare se la società ha conseguito utili o ha subito perdite. 2) base di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive dei soci, di carattere patrimoniale o di carattere amministrativo.
- ▶ Funzione produttiva. Il capitale sociale costituisce l'ammontare dei mezzi propri (c.d. *equity*) messo a disposizione dai soci per esercitare l'attività.

# L'ESERCIZIO IN COMUNE DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

- ❑ **Scopo mezzo** del contratto di società. Attività a contenuto patrimoniale condotta almeno con metodo economico.
- ❑ Oggetto sociale: specifica attività economica che i soci si prefiggono di svolgere.
- ❑ Quando l'esercizio può definirsi comune? Essenziale è che l'attività sia preordinata alla realizzazione di un risultato unitario e comune, ossia imputabile al gruppo in quanto tale. Chi agisce nei confronti dei terzi deve essere abilitato per agire in nome e per conto del gruppo.
- ❑ Distinzione tra società e associazione in partecipazione.

# SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI

❖ Società prive di impresa

❖ Società: tra **professionisti**



Ha per oggetto le prestazioni professionali

**di mezzi**



Non ha per oggetto attività professionali, ma solo di supporto a queste ultime

**di servizi imprenditoriali**




L'attività professionale è solo parte di una prestazione complessa

❖ Le nuove società tra professionisti (l. 183/2011):

- I. Utilizzabile ogni tipo ma si deve indicare «STP»
- II. Prevalenza di soci professionisti rispetto a finanziatori
- III. Esclusività dell'esercizio di attività professionale
- IV. Individuazione del professionista incaricato della prestazione
- V. Iscrizione in sez. spec. registro imprese

❖ Le società tra avvocati

# SCOPO FINE DELLE SOCIETÀ

- ▶ Scopo lucrativo (società di persone e società di capitali): lucro oggettivo e lucro soggettivo.
- ▶ Scopo mutualistico (società cooperative): fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero ottenere sul mercato. Vantaggio patrimoniale diretto.
- ▶ Scopo consortile (società consortili): vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati nella forma di sopportazione di minori costi o realizzazione di maggiori guadagni nelle rispettive imprese.
- ▶ Società (scopo economico) e associazione (scopo ideale o altruistico).
- ▶ Le società benefit  perseguono ANCHE finalità di beneficio comune.
- ▶ Tramonto dello scopo lucrativo ? Le società del terzo settore e i fini altruistici.

# SOCIETÀ E COMUNIONE

- ▶ La comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III (art. 2248 c.c.), ossia dalle norme sulla comunione.
- ▶ Differenze tra società (contratto per l'esercizio in comune di attività economica: art. 2247 c.c.) e comunione (situazione giuridica: proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone: art. 1100 c.c.).
- ▶ Comunione: situazione giuridica che anche quando origina da un contratto ha sempre per oggetto il godimento della cosa comune secondo la sua normale e naturale destinazione economica (art. 1102 c.c.).
- ▶ Rapporto beni-attività
- ▶ Diverso regime patrimoniale società-comunione.
- ▶ Società: il socio non può servirsi delle cose sociali per finalità estranee all'attività (art. 2256 c.c.); il socio non può provocare lo scioglimento della società a sua discrezione (artt. 2272 e 2484 c.c.); i creditori personali non possono aggredire i beni della società.
- ▶ Comunione: ciascun comunista può: utilizzare i beni in comune a date condizioni (art. 1102 c.c.); chiedere in ogni momento lo scioglimento della comunione; i creditori possono liberamente aggredire la cosa comune per soddisfare il proprio credito.
- ▶ Significato dell'art. 2448 c.c. Divieto di società di mero godimento. Fenomeno non agevolmente reprimibile.

# I TIPI DI SOCIETA'

- ▶ L'organizzazione dell'attività: a) ordinamento interno; b) rapporti con i terzi.
- ▶ Ordinamento interno: regole di formazione della volontà di gruppo (amministrazione della società, modifiche basi organizzative).
- ▶ Rapporti con i terzi: regole in tema di rappresentanza e regole in tema di responsabilità per le obbligazioni sociali.
- ▶ I tipi costituiscono modelli organizzativi con differenti regole. Possono essere raggruppati secondo categorie omogenee.
- ▶ Società lucrative e mutualistiche
- ▶ Società semplice e società commerciali
- ▶ Società con o senza personalità giuridica.
- ▶ Società di capitali: a) rigida organizzazione di tipo corporativo; b) il funzionamento degli organi è retto dal principio maggioritario (anche per le modifiche dell'atto costitutivo); c) assenza di poteri di amministrazione in capo al socio; il peso del socio è in proporzione al capitale investito e la partecipazione è di regola liberamente trasferibile.
- ▶ Società di persone: a) organizzazione corporativa non espressamente prevista; b) il potere di amministrare spetta, salvo patto contrario, in capo a ciascun socio; c) il contratto può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci (art. 2252 c.c.).
- ▶ Responsabilità dei soci muta con il mutare di tipo sociale prescelto

# PERSONALITÀ GIURIDICA E AUTONOMIA PATRIMONIALE DELLE SOCIETÀ

- Sono due diverse tecniche per creare le condizioni per la diffusione e lo sviluppo delle imprese societarie.
- Ciò richiede meccanismi per garantire una adeguata tutela dei creditori e incentivi giuridici per l'attività di impresa:
  - ❖ 1) Trattamento preferenziale dei creditori sociali rispetto ai creditori personali.
  - ❖ 2) Beneficio della responsabilità limitata.
- Solo le società di capitali e le società cooperative sono **persone giuridiche**, ossia soggetti formalmente distinti dalle persone dei soci, e hanno **autonomia patrimoniale perfetta**.
- Per queste società: (i) i creditori personali del socio non possono soddisfarsi sul patrimonio della società e (ii) i creditori sociali non possono (di regola) soddisfarsi sui beni dei soci.
- In sintesi, attraverso la personalità giuridica il patrimonio sociale è reso autonomo da quello dei soci e viceversa.
- Limiti alla personalità giuridica: eccezioni al principio della responsabilità limitata (ma si tratta pur sempre di responsabilità per debito altrui).

# SOGGETTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

- ▶ Autonomia patrimoniale imperfetta:
- ▶ A) I creditori personali dei soci non possono aggredire il patrimonio della società per soddisfarsi (con l'eccezione in talune circostanze del diritto alla liquidazione della quota del socio debitore).
- ▶ B) I creditori della società non possono aggredire direttamente il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili (beneficio di escussione)
- ▶ Anche le società di persone pur non essendo persone giuridiche sono soggetti di diritto?
- ▶ Risposta affermativa (arg. ex artt. 2266 e 2659 c.c.)

# TIPI DI SOCIETÀ E AUTONOMIA PRIVATA

- ▶ Principio di tipicità e *numerus clausus*
- ▶ Limitazioni alla libertà di scelta: attività non commerciale e attività commerciale; particolari attività di imprese (impresa bancaria, impresa assicurativa).
- ▶ Regimi residuali in caso di mancata scelta:
- ▶ A) se l'attività non è commerciale si applica la disciplina della società semplice (art. 2249, comma 2, c.c.)
- ▶ B) se l'attività è commerciale si applica la disciplina della società in nome collettivo (per via interpretativa, ovvero per esclusione).
- ▶ Clausole atipiche: ammissibilità di clausole diverse da quelle preconfezionate dal legislatore, purché non incompatibili con la disciplina legale inderogabile del tipo o con i caratteri essenziali organizzativi e/o funzionali di quel determinato tipo (in tali casi la clausola è nulla).
- ▶ Società atipiche: inammissibili (arg. ex art. 2249, comma 1, c.c.), perché il contratto di società è destinato a produrre effetti non solo tra le parti ma anche con i terzi.

# CONTRATTO DI SOCIETÀ ED ORGANIZZAZIONE

- ▶ La società si basa su un contratto ma dà vita anche ad un'organizzazione destinata a dare attuazione al contratto.
- ▶ Situazioni soggettive del socio:
  - ▶ A) situazioni di natura amministrativa
  - ▶ B) situazioni di natura patrimoniale
- ▶ Interesse individuale e interesse di gruppo: l'inserimento del singolo nel gruppo giustifica il sacrificio del suo interesse rispetto al comune interesse di gruppo.
- ▶ Abuso di maggioranza e rimedi (disciplina del contratto):
  - ▶ A) esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede
  - ▶ B) pari trattamento tra i soci